



Comune di CAPRESE MICHELANGELO

Provincia di Arezzo - Via Capoluogo 87 - 52033 CAPRESE MICHELANGELO

Tel: 0575/793912 - protocollo@capresemichelangelo.net

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.9 del 26/02/2026

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF _ ANNO 2026 _ DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE E CONFERMA DEGLI SCAGLIONI VIGENTI NELL ESERCIZIO 2024

Oggi 26/02/2026, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti:

			PRESENTE	ASSENTE
BROGIALDI	MARIDA	Sindaco	x	
ACQUISTI	PAOLO	Consigliere	x	
FIORI	GABRIELE	Consigliere	x	
PALERMO	SIMONE ANTONIO	Consigliere	x	
SANTIONI	FABIO	Consigliere	x	
CASTIGLIA	GIUSEPPE	Consigliere	x	
DONATI	FEDERICO	Consigliere	x	
DONNINI	VALENTINA	Consigliere	x	
DINELLI	GINEVRA	Consigliere	x	
MEAZZINI	FRANCESCO	Consigliere	x	
CESTELLI	GIORGIO	Consigliere	x	

Consiglieri assegnati n.10 Presenti n. 10 Assenti n. 0

Presiede la seduta la Dott.ssa Marida Brogialdi nella sua qualità di Sindaco.

Assiste, in modalità online, il Dott. Angelo Capalbo, Segretario Comunale incaricato di redigere il presente verbale.



Comune di CAPRESE MICHELANGELO

Provincia di Arezzo - Via Capoluogo 87 - 52033 CAPRESE MICHELANGELO

[Tel: 0575/793912](tel:0575/793912) - protocollo@capresemichelangelo.net

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Marida Brogialdi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo Capalbo

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Caprese Michelangelo, *12-03-2026*

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo Capalbo

Caprese Michelangelo, *12-03-2026*

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo Capalbo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

☒ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267).

Caprese Michelangelo, li *12-03-2026*

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo Capalbo



Comune di CAPRESE MICHELANGELO

Provincia di Arezzo - Via Capoluogo 87 - 52033 CAPRESE MICHELANGELO

Tel: 0575/793912 - protocollo@capresemichelangelo.net

C.C. n.9 /2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:
 - i Comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può superare 0,8 punti percentuali;
- l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011, n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita: *“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale”*;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31.03.2022, con la quale è stato approvato il regolamento per la gestione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31.03.2023, con la quale venivano stabilite per l'anno 2023 le seguenti aliquote differenziate per scaglioni di reddito IRPEF:

- a) fino a 15.000 euro 0.55 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 0.55 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 0.65 per cento;
- d) oltre 50.000 euro 0.75 per cento

e la previsione che sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti che hanno un reddito complessivo annuo imponibile non superiore ad euro 8.500,00;



Comune di CAPRESE MICHELANGELO

Provincia di Arezzo - Via Capoluogo 87 - 52033 CAPRESE MICHELANGELO

Tel: 0575/793912 - protocollo@capresemichelangelo.net

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 recante «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi» che contiene disposizioni che attuano taluni principi e criteri direttivi della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e con cui sono stati rivisti gli scaglioni e le aliquote IRPEF da utilizzare per l'anno 2024 per il calcolo dell'imposta lorda, riducendo gli scaglioni di reddito a tre contro i quattro vigenti nel 2023 come segue:

- fino a 28.000 euro;
- da 28.001 a 50.000 euro;
- oltre 50.000 euro.

Richiamato più in particolare l'art. 3, comma 3 del citato D.Lgs. 216/2023 che recita: *“ Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023”.*

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*
- l'articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;



Comune di CAPRESE MICHELANGELO

Provincia di Arezzo - Via Capoluogo 87 - 52033 CAPRESE MICHELANGELO

Tel: 0575/793912 - protocollo@capresemichelangelo.net

Visti l'art. 1, commi da 750 a 752 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 che recitano:

«750. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria deliberazione, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

751. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 15 aprile 2025, in deroga al citato articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

752. Qualora i comuni non adottino la deliberazione di cui ai commi 750 e 751 del presente articolo o non la trasmettano entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento».

Ritenuto, quindi, in base ai commi da 750 a 752 dell'art. 1 della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), è che, per gli anni d'imposta dal 2025 al 2027, gli enti possono continuare a utilizzare gli scaglioni di reddito IRPEF in vigore fino all'anno d'imposta 2023 (con quattro scaglioni di reddito), in luogo dei tre scaglioni di reddito previsti dal comma 2 della stessa Legge di Bilancio.

Ritenuto, quindi, ad invarianza di gettito di confermare, per l'anno 2026, gli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2024, confermando le seguenti aliquote:

- a) fino a 15.000 euro 0.55 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 0.55 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 0.65 per cento;
- d) oltre 50.000 euro 0.75 per cento

e la previsione che sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti che hanno un reddito complessivo annuo imponibile non superiore ad euro 8.500,00;



Comune di CAPRESE MICHELANGELO

Provincia di Arezzo - Via Capoluogo 87 - 52033 CAPRESE MICHELANGELO

Tel: 0575/793912 - protocollo@capresemichelangelo.net

Richiamati gli artt. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 in materia di pubblicazione ed efficacia degli atti relativi all'addizionale comunale all'IRPEF;

Dato atto che lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2024-2026 e relativi allegati, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il visto del Responsabile del procedimento;

Con voti 8 favorevoli e 3 astenuti (Dinelli, Meazzini, Cestelli) espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

1. di **confermare** le aliquote dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche-IRPEF per l'anno 2026, confermando gli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già vigenti per l'anno 2024, come segue:

- a) fino a 15.000 euro 0.55 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 0.55 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 0.65 per cento;
- d) oltre 50.000 euro 0.75 per cento

confermando la soglia di esenzione per i contribuenti con un reddito imponibile complessivo non superiore ad euro 8500,00, chiarendo che se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo, così come previsto dall'art. 1, comma 11, del decreto legge 138/2011, convertito nella legge 148/2011;

2. di **dare atto** che il gettito dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2026, determinato con il presente provvedimento, consente di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari per l'esercizio 2026;

3. copia della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dovrà essere inserita tempestivamente nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per consentirne la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;



Dopo di che,

su proposta del Sindaco che evidenzia l'urgenza di provvedere;

Con voti 8 favorevoli e 3 astenuti (Dinelli; Meazzini; Cestelli)

DELIBERA

Di dichiarare la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.
18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.sa Francesca Meazzini